

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Terre regionali toscane, in seguito denominata “Terre regionali“, con sede legale in Via di Novoli, 27 - 50121 Firenze,, rappresentato dal Direttore Gestioni Agricole dott. Marco Locatelli, domiciliato per la carica in Via di Novoli, 27 - 50121 Firenze C.F. e P. IVA 00316400530 ;

E

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, in seguito denominato “DAGRI” con sede in Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze, rappresentato dal prof. Simone Orlandini, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso stesso indirizzo Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 C.F. e P.IVA 01279680480;

Premesso che:

- a) Terre Regionali Toscane è Ente pubblico istituito con Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, che nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui alla suddetta L.R., gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione, nelle quali, oltre a valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, svolge attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e dell’agrobiodiversità, con particolare riferimento alle risorse genetiche autoctone toscane;
- b) Terre Regionali Toscane svolge attività di sperimentazione e collaudo delle innovazioni di carattere istituzionale ed a pagamento presso le proprie Demofarm di Cesa (AR) ed Alberese;
- c) Terre Regionali Toscane e l’Università di Firenze hanno stipulato una Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento curriculari e non curriculari ;
- d) il DAGRI dell’Università di Firenze ha quale obiettivo istituzionale la formazione e l’attività scientifica di base e applicata nel settore delle produzioni vegetali e animali, della salvaguardia e del recupero dell’ambiente;
- e) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- f) i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica, del trasferimento e del collaudo dell’innovazione oggetto del presente Accordo;
- g) i soggetti in premessa svolgono, nell’interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune ;
- h) la creazione di sinergie tra i soggetti in premessa su materie di interesse comune permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti;
- i) il DAGRI dell’Università di Firenze e Terre Regionali Toscane con le finalità dei punti precedenti hanno collaborato a partire dal 2012 in attività di ricerca, sperimentazione applicata e di valorizzazione del germoplasma regionale ed in particolare sui cereali a rischio di estinzione, quinoa , amaranto, cece, miglio.
- j) il DAGRI dell’Università di Firenze e Terre Regionali Toscane intendono proseguire tale collaborazione sviluppando tematiche innovative quali modelli e processi agronomici innovativi che possano accrescere la compatibilità ambientale ed economica , l’agricoltura di

precisione , le colture minori di particolare valore agronomico e nutraceutico, la valorizzazione del germoplasma regionale a rischio di estinzione.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Obiettivo)

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra Terre Regionali Toscane, il DAGRI per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

Art. 3

(Oggetto dell'attività)

Il presente accordo si propone di realizzare delle attività di ricerca , collaudo, trasferimento dell'innovazione, conservazione e valorizzazione del germoplasma nell'ambito di progetti e programmi di comune interesse che prioritariamente prevedono lo svolgimento di attività sia istituzionali che a pagamento presso le Demorfarm di Terre Regionali Toscane di Cesa (AR) e Alberese (GR) .

Art. 4

(Responsabili dell'attività)

Il responsabile dell'attività per il DAGRI è il Prof. Simone Orlandini mentre il responsabile per Terre Regionali Toscane è il Direttore delle Gestioni Agricole Dr. Marco Locatelli.

Art. 5

(Attività ed impegni reciproci)

Terre Regionali Toscane ed il DAGRI firmatari del presente Accordo si impegnano a collaborare per il conseguimento di quanto stabilito all'articolo 3 del presente accordo di collaborazione.

I firmatari del presente Accordo si rendono disponibili a promuovere quanto previsto all'Art. 3 (Oggetto dell'attività) nell'ambito di progetti a valenza regionale , nazionale ed europea promossi sia da soggetti pubblici o privati che saranno oggetto di specifici progetti- programmi sottoscritti tra le parti con i quali si definirà le modalità, termini e condizioni mediante i quali la collaborazione di cui al presente protocollo d'intesa verrà di volta in volta sviluppata e che saranno parte integrante del presente accordo .

Art. 6

(Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 8 (otto) anni e potrà essere prorogato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza. In nessun caso è previsto il tacito rinnovo dell'Accordo.

Articolo 7

(Coperture assicurative e Sicurezza)

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti a ciascuna delle Parti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi di pubblica utilità e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Per qualsiasi controversia che non possa essere risolta in modo amichevole è competente il Foro di Firenze.

Art. 8
(Proprietà intellettuale e industriale)

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà delle singole Parti e potranno essere utilizzati dai soggetti interessati per le finalità proprie di ciascuna Istituzione eventualmente con il riconoscimento del contributo e la menzione delle altre Parti .

Art. 9
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”.

Art. 10
(Diritto di recesso)

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Art. 11
(Spese contrattuali e di registrazione)

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

Art. 12
(Norme finali)

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

..... li

Terre Regionali Toscane
Dr. Marco Locatelli

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie Alimentari Ambientali e Forestali
Prof. Simone Orlandini